REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	**LORETO**	Presidente
Domenico	**GUZZI**	Consigliere
Ida	**CONTINO**	Consigliere-relatore
Roberti	**RIZZI**	Consigliere
Maria Cristina	**RAZZANO**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61049 del registro di segreteria, proposto da:

POWER ENERGY GREEN S.R.L. (C.F.: 06229530487), con sede in Scandicci (FI), via Di Porto n. 195, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Alessandro Lotti;

LOTTI ALESSANDRO (C.F.: LTTLSN71A16D612C), nato a Firenze, il 16 gennaio 1971;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Ceni (CNESFN55H24D612L), con studio in Firenze, via F. D. Guerrazzi n. 21, p.e.c.: stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it ;

(Appellanti)

contro:

- **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale per la

regione Toscana in persona del Procuratore regionale p.t.

- **Procura generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale pro tempore, domiciliato per la carica in Roma alla via Baiamonti n. 25.

(Appellati)

avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana della n. 149/2023, pubblicata il 18 maggio 2023 e non notificata.

VISTI gli altri atti del giudizio.

UDITI, nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Ida Contino, l'avv. Stefano Ceni per gli appellanti e il V.P.G. dott.ssa Adelisa Corsetti.

FATTO

1. Con la sentenza n. 149/2023, pubblicata il 18 maggio 2023, la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana ha condannato in solido la società Power Energy Green S.r.l. e il Sig. Alessandro Lotti, quest'ultimo sia nella qualità di rappresentante legale che di amministratore unico della società, al pagamento, in favore della Regione Toscana, della somma di € 358.281,44, oltre emolumenti accessori, per una ipotesi di danno erariale da illecita percezione di contributi pubblici.

2. Questi i fatti da cui è scaturita l'azione di risarcimento del danno erariale.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei percettori di fondi

comunitari ricompresi nel POR-FESR 2007/2013, erogati dalla Regione Toscana, la Gdf-Nucleo PEF di Firenze accertava l'esistenza di una truffa realizzata dalla Power Energy Green s.r.l. in occasione della rendicontazione presentata per l'ottenimento dei fondi pubblici autorizzati per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, Capalle e Capalle II. I militari, infatti, verificavano che il Lotti aveva creato una società fittizia, la Emme.Gi di OMISSIS, con il ruolo di fornitore, allo scopo di procurarsi documenti contabili, formalmente validi, attestanti spese sostenute per la realizzazione dei due impianti finanziati. Tali costi, di fatto, erano stati effettivamente sostenuti ma dal personale della Power Energy, sicché non potevano essere ammessi al contributo in ragione dell'art. 14, comma 7, del bando regionale FESR – linea 3.1.

Nello specifico, il Lotti utilizzava 32 fatture emesse dalla Emme. Gi per un importo imponibile di € 489.006,09, ottenendo così, in modo ingannevole e fraudolento, la somma di € 358.281,44, pari al 73% delle spese rendicontate.

La Procura contabile, ritenendo che la condotta illecita del Lotti avesse causato un danno erariale alla regione Toscana, pari all'intero contributo erogato, citava in giudizio la Power Energy e il suo amministratore unico per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno di € 1.231.735,50. La Procura affermava che, in ragione del punto 2 dell'art. 23 del bando, secondo il quale: "*I contributi sono revocati … qualora siano concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti*", l'intero contributo percepito costituiva danno erariale.

3. Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancato esame delle controdeduzioni, sollevata dall'appellante in ragione dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453/1993 (abrogato dal d.lgs. n. 176/2016).

Sempre in via preliminare, disattendeva l'eccezione di prescrizione. Secondo il giudice di prime cure, infatti, nella condotta volta a ottenere il contributo per costi altrimenti non ammissibili, l'occultamento doloso del danno doveva considerarsi *in re ipsa*, in ragione del carattere fraudolento dell'operazione. Ha ritenuto dunque, che in ipotesi di reato qual è quella all'esame, la scoperta del "*doloso occultamento del danno*" non coincide con la conoscenza o conoscibilità ipotetica di un illecito penale, ma presuppone che l'attività dolosa, e soprattutto il danno, siano delineati nelle loro linee essenziali, a seguito di specifiche "attività investigative". Ha pertanto statuito che l'azione contabile potesse essere iniziata solo allorché il fatto illecito avesse assunto la sua concreta qualificazione giuridica, sicché il *dies a quo* del termine prescrizionale coincideva con l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o, al massimo, poteva essere anticipato al momento in cui la Procura regionale aveva acquisito la piena conoscenza di tutti gli elementi essenziali della fattispecie di danno; conseguentemente, poiché gli esiti dell'attività investigativa erano stati comunicati alla Procura con la comunicazione di danno erariale in data 16 aprile 2021, l'azione di risarcimento del danno era stata tempestiva, poiché l'invito a dedurre era stato notificato il 17 giugno 2021 alla Power Energy e il

28 giugno 2021 al Lotti.

Nel merito, riteneva fondata la domanda attorea ma riduceva tuttavia il danno erariale alla somma di € 358.281,44, corrispondente al solo contributo percepito con la rendicontazione delle 32 fatture emesse dalla ditta individuale "Emme.Gi di OMISSIS".

4. Hanno proposto appello la Power Energy green s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Alessandro Lotti e quest'ultimo nella sua qualità di amministratore unico, entrambi con il patrocinio dell'avv. Stefano Ceni, opponendo come esclusivo motivo di gravame il decorso del termine prescrizionale.

Secondo gli appellanti, nella fattispecie difetterebbe la prova dell'*occultamento doloso*; come chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, per traslare in avanti il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 1, comma 2 della l. 20/1994, è necessario lo svolgimento di un'attività successiva alla verificazione del danno, volta a impedire la scoperta del pregiudizio per l'erario. Di tale ulteriore condotta, tuttavia, non vi sarebbe prova agli atti, sicché, secondo la prospettazione difensiva, l'evento dannoso si sarebbe verificato all'atto dell'erogazione del contributo, il cui ultimo decreto di erogazione risale al 7 marzo 2016. Poiché l'invito a dedurre è stato notificato il 17 giugno 2021 alla Power Energy e il 28 giugno 2021 al Lotti, tutte le condotte contestate sarebbero prescritte.

In ogni caso, secondo gli appellanti, anche qualora si volesse ritenere, come ha fatto il giudice di primo grado, che nella fattispecie si versi in una ipotesi di occultamento doloso, gli asseriti illeciti sarebbero

comunque prescritti in quanto il *dies a quo* del termine prescrizionale avrebbe dovuto essere ancorato al 13 luglio 2015, data di effettuazione del controllo da parte della società di revisione Artea. La società di *audit*, infatti, già a quella data aveva segnalato all'Amministrazione numerose irregolarità sulle fatture rendicontate. Ciò considerato, gli appellanti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del gravame e, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla Procura regionale presso la Sezione Toscana.

5. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni controdeducendo puntualmente all'unico motivo di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello.

6. All'odierna udienza, le parti presenti hanno esposto oralmente le argomentazioni difensive e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste conclusionali.

DIRITTO

I. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 149/2023, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana ha affermato la responsabilità della società Power Energy Green s.r.l**.** e del sig. Alessandro Lotti quale rappresentante legale e amministratore unico della società, per l'illecita percezione di contributi pubblici erogati nell'ambito del POR-FESR Toscana 2007-2013, condannandoli in solido al pagamento di € 358.281,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

II. Con un unico motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la

statuizione di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione. Nello specifico, hanno lamentato l'errore di diritto sul rilievo che non ricorrerebbe nella fattispecie l'occultamento doloso del danno, in quanto gli appellanti non hanno posto in essere alcuna attività volta a impedire la scoperta dell'asserito danno erariale. Sul punto hanno richiamato copiosa giurisprudenza contabile secondo cui l'occultamento doloso del danno non coincide con la commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede una condotta ulteriore volta a impedirne la scoperta.

In ogni caso, secondo la prospettazione difensiva, pur volendo ritenere che si versi in una ipotesi di occultamento doloso, il *dies a quo* del termine prescrizionale decorrerebbe dal 13 luglio 2015, data del controllo effettuato dalla società di revisione Selene Audit S.r.l. che, incaricata direttamente da Artea, segnalava chiaramente l'esistenza di irregolarità nella documentazione relativa ai lavori svolti dalla EMME.Gi di OMISSIS.

Di contrario avviso, invece, si è mostrata la Procura generale che nella memoria conclusionale ha condiviso l'impostazione seguita dal giudice di prime cure.

II. La censura è fondata per i motivi che si andranno a precisare.

In primo luogo, si richiama l'art. 1, co. 2, l. 20/1994 ove è statuito che "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta*". La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che per *fatto dannoso* debba

intendersi non solo l'azione illecita ma anche l'effetto lesivo della stessa, e cioè il danno erariale, potendo questi due momenti non essere coincidenti; sicché il decorso del termine prescrizionale coincide con il verificarsi dell'evento dannoso e, quindi, con il depauperamento per l'erario.

La disposizione appena richiamata, inoltre, prevede una traslazione in avanti del *dies a quo* del termine prescrizionale nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato dolosamente occultato, sì da impedirne la percepibilità e la conoscibilità da parte del danneggiato secondo l'ordinaria diligenza.

L'articolo in esame, in realtà, si pone in linea con la statuizione codicistica di cui all'art. 2935 c.c. ove è stabilito che *la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*. Invero, la norma richiamata ha riguardo alla *possibilità legale* dell'esercizio del diritto (Cass civ. n. 2387/2004; Cass civ. n. 7645/1994), rimanendo del tutto irrilevante, ai fini del decorso del termine prescrizionale, la eventuale *impossibilità di fatto* in cui venga a trovarsi il titolare del diritto. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, è fatta salva l'ipotesi in cui l'ignoranza derivi da un comportamento doloso della controparte (Cass civ. n. 10828/2015; Cass. civ. n. 4389/1999; Cass. civ. n. 4235/1996): ciò, d'altronde, si desume anche dalla *ratio* dell'art. 2941, n. 8 c.c., ove il legislatore ha previsto esplicitamente la sospensione della prescrizione allorché il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

Nonostante le differenze più volte evidenziate dalla giurisprudenza

contabile tra i due istituti, in entrambi i casi la *ratio* è quella di garantire la corretta applicazione dell'art. 2935 c.c., ponendo realmente il titolare del diritto nelle condizioni di poterlo esercitare.

III. Ciò precisato in termini generali, e andando a esaminare le specifiche argomentazioni difensive, si evidenzia che la giurisprudenza contabile, come rilevato anche dagli appellanti, ha precisato che l'"*occultamento doloso*" presuppone un'attività consapevole del titolare "*volta a occultare il fatto generatore del danno erariale* e *un elemento obiettivo dato da una situazione che preclude la scoperta del fatto stesso (Sez. III n. 308/2016 e n.334/2017)*" (II App. sentenza n. 182/2024). È stato affermato, pertanto, che la condotta dell'occultamento va differenziata dall'elemento oggettivo del danno (Sez. III nn. 16 e 62/2020, Sez. II n. 646/2016) e consiste in atti specificatamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri, oppure a nascondere un danno ormai prodotto (Corte conti Sez. II n. 182/2024, Sez. I n. 432/2017, Sez. II n. 314/2020, Sez. III 474/2006). Tuttavia, nel caso in cui la condotta foriera del danno erariale costituisca anche un reato, come nella fattispecie all'esame, concorde giurisprudenza (*ex multis* Sez. II App sentenze n. 185/2024, n. 182/2024, n. 173/2024, n. 63/2023, n. 1/2022, n. 14/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata) afferma che il doloso occultamento può ritenersi *in re ipsa*, poiché è integrato nella condotta penale rilevante. Tale evenienza è indubbia nell'ipotesi, ad esempio, del reato di truffa, ove la condotta è realizzata con artifizi e raggiri volti, appunto, a ingannare dolosamente il titolare del diritto.

In questa ipotesi, che risponde perfettamente alla fattispecie all'esame, per la decorrenza del termine prescrizionale è necessario, dunque, che *il danno* alla cui scoperta deve ancorarsi il *dies a quo* della prescrizione sia delineato nei suoi tratti essenziali a seguito di specifiche attività investigative. Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire che "*in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti* (*ex aliis* SS.RR. 63/1996, Sez. I 651/2009, 64/2008, 498/2015, Sez. II 184/2004 e 65/2020, Sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020).

IV. Ciò considerato, non si condivide quanto affermato dagli appellanti circa l'insussistenza, nella fattispecie, di un occultamento doloso. La condotta contestata alla Power Energy green s.r.l. e al suo amministratore unico, infatti, attiene alla illecita percezione di contributi pubblici mediante la rendicontazione di 32 fatture false, oggetto di rilievi in sede penale con contestazione del reato di truffa aggravata. Per quanto innanzi detto, dunque, nella fattispecie, l'occultamento doloso è *in re ipsa*, attesa l'indubbia modalità truffaldina e ingannatrice con la quale è stata commessa la condotta foriera del danno erariale. Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, infatti, l'occultamento "*è insito nelle stesse modalità consumative dell'illecita condotta, in ragione del carattere fraudolento dell'intera operazione, tesa, si ribadisce, a realizzare – per una quota delle spese rendicontate – un'apparente circolazione di risorse pubbliche sul mercato,*

quando in realtà le stesse si muovevano all'interno di un circuito chiuso riconducibile alle due imprese (Power Energy Green S.r.l. e ditta individuale "Emme.Gi di OMISSIS"), solo formalmente distinte" (pag. 11 della sentenza appellata).

Non è pertanto corretto l'assunto difensivo secondo cui non ricorrerebbe nella fattispecie l'occultamento doloso mancando la prova di una condotta ulteriore rispetto all'elemento oggettivo del danno.

V. Tuttavia, il Collegio non ritiene condividere la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che, nell'ipotesi di cui si discute, poiché si è in presenza condotte penalmente rilevanti, la scoperta del doloso occultamento non può che coincidere con l'emissione del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale o, al più, con il ricevimento, da parte della Procura regionale, della comunicazione degli esiti dell'attività di polizia giudiziaria. Solo in questo momento, secondo il giudice di prime cure, la Procura regionale sarebbe posta nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi essenziali della fattispecie di danno.

Ebbene, tale argomentazione, seppure condivisa in linea generale (la scoperta del doloso occultamento coincide con il momento in cui il danno viene delineato in tutte le sue componenti) non è praticabile nel caso di specie in cui tutti gli elementi caratterizzanti la condotta illecita foriera di danno erariale erano già conosciuti dall'Amministrazione con una certa attendibilità a prescindere dalle indagini penali: in tal caso, invero, il *dies a quo* del termine prescrizionale inizia comunque a decorrere dalla effettiva conoscenza del danno.

VI. In linea con quanto sin qui evidenziato, questa Sezione in diverse pronunce, ha precisato che "*La collocazione del momento iniziale della prescrizione erariale alla data di conclusione delle indagini in sede penale, infatti, può operare solo nei casi in cui, prima del completamento del quadro conoscitivo in quella sede (rinvio a giudizio o archiviazione), l'Amministrazione danneggiata o la Procura contabile non dispongano di elementi di conoscenza (né, per i più limitati poteri d'indagine, siano nella condizione di poterli autonomamente acquisire), sulla cui base fondare una ragionevole e ponderata prognosi di sussistenza delle condizioni per esercitare l'azione di responsabilità … Laddove, invece, gli elementi di cui l'ente dispone, o sia potenzialmente in grado di disporre, siano sufficienti per orientarsi circa l'eventuale esistenza di un vulnus alla sua integrità patrimoniale prima che il quadro penale sia definito, le indagini ai fini dell'accertamento del reato devono ritenersi estranee alla prescrizione erariale e alla individuazione del momento in cui può ravvisarsene l'esordio*. (*ex multis*: Sez. II App. sentenze n. 94/2023, n. 62/2023, n 40/2023, n. 326/2023, n. 327/2023, n. 323/2023, n. 299/2022, n. 263/2022 67/2022).

VII. Ebbene, tornando alla fattispecie in esame, occorre evidenziare che l'Amministrazione danneggiata, sin dal 2015, era stata posta nelle condizioni obiettive di conoscere dell'esistenza di un danno al proprio patrimonio. Ciò emerge in modo inequivoco dalla segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza, allegata agli atti, ove si fa esplicito riferimento al controllo in loco realizzato dalla società di revisione Selene (per conto di Artea) sull'impianto fotovoltaico e alle molteplici irregolarità formali e sostanziali riscontrate in quella

occasione sulle fatture emesse da EMME.GI di OMISSIS; fatture tutte rendicontate dalla società beneficiaria per il rimborso della spesa. Ma emerge altresì dai verbali del controllo *audit* del 13/15 luglio 2015, la cui produzione è ammessa in questa fase di giudizio in ragione dell'art. 194 c.g.c. Gli appellanti, infatti, hanno evidenziato di averne avuto il possesso solo a seguito della chiusura delle indagini preliminari (notifica del provvedimento di cui all'art. 415 c.p.p. in data 19.5.2022) e quindi, successivamente all'udienza di discussione in primo grado, celebrata il 5 maggio 2022.

Ebbene, dalla documentazione innanzi richiamata (denuncia di danno GdF e verbale del controllo in loco della Selene), risulta che la società di revisione, già nel luglio 2015, ha accertato che le fotocopie delle fatture della EMME.Gi erano diverse dagli originali conservati presso la sede legale dell'azienda; che i documenti originali, verificati e timbrati in occasione del sopralluogo, risultavano privi del timbro di imputazione della spesa al progetto finanziato come previsto e richiesto dal bando di finanziamento; ma, soprattutto, che la descrizione delle prescrizioni, seppure imprecisa e incompleta, ineriva ad attività di installazione e che "*tale attività era incoerente da quanto previsto dal formulario*" di progetto che non prevedeva tale spesa (pag. 3 della notizia di danno della GdF e pagg. 12 e 24 del verbale di controllo del 13.7.2015).

In altri termini, l'Artea segnalava all'Amministrazione erogatrice del contributo che non solo i documenti contabili rendicontati non consentivano di determinare con esattezza la qualità e la quantità dei

servizi prestati, ma che l'oggetto delle fatture riguardava attività non previste dal progetto. Ancora, denunciava un altro elemento sospetto, e cioè che il OMISSIS risultava essere stato assunto dalla società beneficiaria a far data dal 5 maggio 2014 con la qualità di apprendista manutentore, qualifica del tutto anomala rispetto all'esperienza e alla professionalità che avrebbe dovuto avere per realizzare in piena autonomia l'installazione di un impianto fotovoltaico di tale dimensione.

Indubbiamente, si tratta di indici tutti che, per la loro gravità, avrebbero dovuto indurre l'Ente erogante a verificare con sollecitudine la correttezza dei pagamenti effettuati alla società beneficiaria.

Peraltro, già all'esito del controllo del 2015, l'Amministrazione avrebbe potuto accertare la natura di "cartiera" della società EMME.GI ove avesse provveduto "*ad acquisire documentazione probatoria relativa ai tempi, alle modalità e alle risorse umane impiegate dalla ditta Emme.Gi durante la fase dell'installazione dell'impianto* ", come suggerito dalla Selene audit (cfr. pag. 24 del verbale di controllo in loco della Selene).

Conclusivamente, si ritiene che le irregolarità accertate dalla società *audit* all'esito dei controlli del 2015, fossero ben evidenti sicché avrebbero ben potuto fondare una ragionevole e ponderata prognosi di sussistenza di danno erariale, consentendo così all'Amministrazione di assumere tempestivamente tutte le iniziative necessarie per recuperare il pregiudizio erariale; tra cui anche l'obbligatoria denuncia alla Procura contabile in ragione dell'art. 53 c.g.c.

Conclusivamente, la Procura regionale, ove fosse stata notiziata

dall'Amministrazione, anche in considerazione delle facoltà istruttorie e degli strumenti investigativi di cui dispone ai sensi degli art.li 55 e ss del c.g.c., avrebbe potuto senz'altro accertare la realtà dei fatti e verificare la sussistenza di responsabilità degli odierni appellanti, sin dal 2015.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, sin dal luglio 2015, dunque, il diritto al risarcimento erariale poteva essere esercitato ex art. 2935 c.c..

Si deve pertanto coerentemente ritenere che la notifica dell'invito a dedurre agli appellanti, quale atto interruttivo del termine prescrizionale, sia avvenuta oltre il termine previsto di cinque anni.

In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, deve essere dichiarata la prescrizione dell'azione erariale.

Quanto alle spese, stante l'esito del giudizio se ne deve disporre l'integrale compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritta l'azione risarcitoria.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.

L'Estensore Il Presidente

Ida Contino Rita Loreto

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 19 NOVEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco